

CODICE DI PROCEDURA PENALE

I seguenti articoli sono stati modificati dal D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123, dal D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132, dalla L. 30 dic. 2018, n. 145 e dalla L. 9 gen. 2019, n. 3.

103. Garanzie di libertà del difensore.¹ – 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

- a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
 - b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici² non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.³
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.⁴

¹ Le garanzie previste da questa disposizione si estendono anche agli assistenti sociali e, in quanto applicabili, ai dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

² Parole così sost. dall'art. 1, lett. a), della L. 7 dic. 2000, n. 397.

³ Parole inserite dall'art. 1, lett. b), della L. 7 dic. 2000, n. 397.

⁴ Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

114. Divieto di pubblicazione di atti e immagini. – 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292.¹
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti [del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli]² del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi

previsti dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.³

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato⁴ ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.⁵ Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.⁶
- 6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.⁷
7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

¹ Parole aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° ago. 2019».

² La Corte cost., con sent. 24 feb. 1995, n. 59, ha dichiarato l'ill. cost. del terzo comma, limitatamente alle parole qui fra parentesi quadre.

³ Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

⁴ Rubrica così sostituita dall'art. 14, c. 1, della L. 16 dic. 1999, n. 479.

⁵ Periodo inserito dall'art. 108 della L. 3 mag. 2004, n. 112, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo.

⁶ V. art. 13 D.P.R. 22 set. 1988, n. 448.

⁷ Comma inserito dall'art. 14, c. 2, della L. 16 dic. 1999, n. 479.

242. Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici. – 1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'art. 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'art. 493-bis, comma 2.¹

¹ Parole così sost. dall'art. 3, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

266. Limiti di ammissibilità. – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria,¹ molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice,² nonché dall'art. 609-undecies.³
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;⁴
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.⁵

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile.⁶ Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
- 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 47.⁸

¹ I reati di usura ed abusiva attività finanziaria sono stati inclusi dall'art. 8 della L. 7 mar. 1996, n. 108; quelli di cui al 600-ter terzo comma c.p., dall'art. 12 della L. 3 ago. 1998, n. 269.

² Parole aggiunte dall'art. 13 della L. 6 feb. 2006, n. 38.

³ Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, D.lgs. 4 mar. 2014, n. 39.

⁴ Lettera aggiunta dall'art. 14, c. 3, L. 14 gen. 2013, n. 9, e così modif. dall'art. 31, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 2, c. 1, lett. 0b), D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

⁶ Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

⁷ Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. a), L. 9 gen. 2019, n. 3.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 6.

267. Presupposti e forme del provvedimento.¹ – 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,² i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.³

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.⁴

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.⁵

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.⁶

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano e prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

¹ V. però *Coord.* 226 e l'art. 13 del D.L. 13 mag. 1991, n. 152, conv. in L. 12 lug. 1991, n. 203 come integrato dall'art. 3-*bis* del D.L. 8 giu. 1992, n. 306, conv. in L. 7 ago. 1992, n. 356, che detta una disciplina derogatoria a quanto disposto dall'art. 267.

² Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. b), L. 9 gen. 2019, n. 3.

³ Periodo aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

⁴ Comma ins. dall'art. 10, L. 1 mar. 2001, n. 63.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 3.

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 3.

268. Esecuzione delle operazioni.¹ – 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

2-*bis*. È vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.²

2-*ter*. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-*bis* siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.²

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-*bis*. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all'articolo 348, comma 4.³

4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.⁴

5. [Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.]⁵

6. [Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.]⁵

7. [Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le

stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.⁵

8. [I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.]⁵

¹ Articolo così modif. dall'art. 12, L. 23 dic. 1993, n. 547. La Corte cost., con sent. 10 ott. 2008, n. 336, ha dichiarato l'ill. cost. di questo articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

² Comma ins. dall'art. 2, c. 1, lett. d), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

³ Periodo aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 2.

⁴ Comma così sost. dall'art. 2, c. 1, lett. d), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 2.

⁵ Comma abrog. dall'art. 2, c. 1, lett. e), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 2.

268-bis. Deposito di verbali e registrazioni.¹ – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e forma l'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.

2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell'elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

268-ter. Acquisizione al fascicolo delle indagini.¹ – 1. L'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco formato a norma dell'articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori.

3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni.

4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l'immediata trasmissione al giudice.

5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie.

6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l'irrilevanza.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif.

dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

- 268-quater. Termini e modalità della decisione del giudice.**¹ – 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. A tal fine può procedere all'ascolto delle conversazioni e comunicazioni.
2. Quando necessario, l'ordinanza è emessa all'esito dell'udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori.
 3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all'articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite.
 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1.
 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, c. 1, lett. b), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

269. Conservazione della documentazione. – 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.¹

- 1-bis. Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.²
2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite³ al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127.
 3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

¹ Comma così sost. dall'art. 3, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

² Comma ins. dall'art. 3, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 1.

³ Parole così sost. dall'art. 3, c. 1, lett. c), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 1.

270. Utilizzazione in altri procedimenti. – 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

- 1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di

delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.¹

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-*bis*, 268-*ter* e 268-*quater*.²
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

¹ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. d), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

² Parole così sost. dall'art. 3, c. 1, lett. d), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 1.

271. Divieti di utilizzazione. – 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.

- 1-*bis*. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.¹
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-*bis*² e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

¹ Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. e), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

² Parole aggiunte dall'art. 4, c. 1, lett. e), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 1.

282-bis. Allontanamento dalla casa familiare.¹ – 1. Con il provvedimento che dispone

l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572,² 582, limitatamente alle

ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis² del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.³

¹ Articolo ins. dall'art. 1, comma 2, L. 4 apr. 2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

² Parola ins. dall'art. 16, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

³ Comma così modif. dall'art. 5, c. 1, lett. b), L. 1 ott. 2012, n. 172, e dall'art. 2, c. 1, lett. a), D.L. 14 ago. 2013, n. 93, conv. con modif. in L. 15 ott. 2013, n. 119.

284. Arresti domiciliari.^{1,2} – 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.³

1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.⁴

1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.⁵

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.⁶

¹ V. art. 21, D.P.R. 22 set. 1988, n. 448.

² Ai sensi dell'art. 4, L. 21 apr. 2011, n. 62 «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354».

³ Comma così modif. dall'art. 1, c. 2, L. 21 apr. 2011, n. 62. Ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. 62/2011, tale disposizione si applica a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.L. 1 lug. 2013, n. 78, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 94.

⁵ Comma ins. dall'art. 31-bis, c. 1, D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

⁶ Comma ins. dall'art. 16, c. 4, D.L. 24 nov. 2000, n. 341, conv. con modif. in L. 19 gen. 2001, n. 4, quindi così modif. dall'art. 5, L. 26 mar. 2001, n. 128, e dall'art. 6, L. 16 apr. 2015, n. 47.

289-bis. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.¹ – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

¹ Articolo ins. dall'art. 1, c. 4, lett. c), L. 9 gen. 2019, n. 3.

291. Procedimento applicativo. – 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero,¹ che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti,² nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

[1-*bis*] Abrogato.

1-*ter*. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.³

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal modo le disposizioni dell'art. 27.

2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.⁴

¹ V. artt. 714, 715, 716, 745.

² Parole ins. dall'art. 3, c. 1, lett. e), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

³ Comma ins. dall'art. 3, c. 1, lett. e), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. V. nota 2.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, L. 4 apr. 2001, n. 154.

292. Ordinanza del giudice. – 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.¹

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;²

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato.³

c-*bis*) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;³

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;

e) la data e la sottoscrizione del del giudice.²

2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.⁴

2-*ter*. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'art. 327-*bis*.⁵

2-*quater*. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.⁶

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.⁷

¹ V. Att. 92, 97.

² Lettera così modif. dall'art. 5, D.L. 13 mag. 1991, n. 152, conv. in L. 12 lug. 1991, n. 203.

³ Lettera così modif. dall'art. 8, L. 16 apr. 2015, n. 47.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 13 mag. 1991, n. 152, conv. in L. 12 lug. 1991, n. 203, che altresì prevede:

«3. La mancanza dei requisiti indicati all'art. 292, comma 2-*bis*, del c.p.p. non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

⁵ Parole così sost. dall'art. 6, L. 7 dic. 2000, n. 397.

⁶ Comma ins. dall'art. 3, c. 1, lett. f), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

⁷ L'art. 9, L. 8 ago. 1995, n. 332 ha introdotto il comma 2-ter, la lett. c-bis nel comma 2, la rilevabilità anche d'ufficio della nullità di cui al comma 2.

293. Adempimenti esecutivi. – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.¹

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.²

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.²

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.³ Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.⁴

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.⁵

¹ Comma così sost. dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.lgs. 1 lug. 2014, n. 101 (Attuazione Direttiva UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali).

² Comma ins. dall'art. 1, c. 1, lett. a), D.lgs. 1 lug. 2014, n. 101.

³ Dalla parola «insieme», fino alla fine del periodo, integrazione compiuta dall'art. 10, L. 8 ago. 1995, n. 332.

⁴ Periodi aggiunti dall'art. 3, c. 1, lett. g), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

⁵ Comma aggiunto dall'art. 15-bis, c. 2, lett. b), D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

295. Verbale di vane ricerche. – 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene

rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'art. 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'art. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270.¹
- 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis² nonché dall'articolo 407, II c. lett. a), n. 4.³
- 3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.⁴

¹ Parole così sost. dall'art. 3, c. 1, lett. h), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

² Parole aggiunte dall'art. 6 del D.L. 18 ott. 2001, n. 374, conv. con modif. in L. 15 dic. 2001, n. 438.

³ Comma inserito dall'art. 3-bis del D.L. 8 giu. 1992, n. 306, conv. in L. 7 ago. 1992, n. 356.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 14 feb. 2006, n. 56.

- 329. Obbligo del segreto.**¹ – 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste² sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
 - a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
 - b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.³

¹ Si veda l'art. 4, comma 4 e l'art. 2 della L. 3 ago. 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).

² Parole aggiunte dall'art. 2, c. 1, lett. f), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

³ Si veda l'art. 27 della L. 3 ago. 2007, n. 124. Ai sensi dell'art. 5, L. 19 lug. 2013, n. 87, «in deroga al divieto, la Commissione parlamentare d'inchiesta può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa».

- 387-bis. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età.**¹ – 1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.

¹ Articolo ins. dall'art. 15-bis, c. 2, lett. a), D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

- 422. Attività di integrazione probatoria del giudice.**¹ – 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione di prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli artt. 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli artt. 489 e 499.
- 4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.²

¹ Articolo così sost. dall'art. 22, L. 16 dic. 1999, n. 479.

² Comma aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. i), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

444. Applicazione della pena su richiesta. – 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni o congiunti a pena pecuniaria.¹

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1, procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del c.p., qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.^{1,2}

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.³

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis^{4,5}

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.⁶

¹ Gli attuali c. 1 e 1-bis hanno così sost. l'originario c. 1, ai sensi dell'art. 1, L. 12 giu. 2003, n. 134.

² Comma così modif. dall'art. 11, L. 6 feb. 2006, n. 38 e dall'art. 5, c. 1, lett. l), L. 1 ott. 2012, n. 172.

³ Comma ins. dall'art. 6, c. 1, L. 27 mag. 2015, n. 69.

⁴ Periodo aggiunto dall'art. 5, c. 3, L. 11 gen. 2018, n. 4.

⁵ La Corte cost., con sent. 2 lug. 1990, n. 313, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2 «nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti,

rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione».

La Corte cost., con sent. 12 ott. 1990, n. 443, ha dichiarato l'ill. cost. del c. 2, secondo periodo «nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale».

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 4, lett. d), L. 9 gen. 2019, n. 3.

- 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.** – 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter.¹
- 1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna.
- 1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale.²
2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 4, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

² Comma ins. dall'art. 1, c. 4, lett. e), L. 9 gen. 2019, n. 3.

- 472. Casi in cui si procede a porte chiuse.**¹ – 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale.²
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
- 3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del c.p. si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la persona offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.³
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.⁴

¹ V. artt. 256-258, 261-263 c.p.; v. inoltre L. 24 ott. 1977, n. 801.

² Periodo aggiunto dall'art. 3, c. 1, lett. l), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modificato dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

³ Comma introdotto dall'art. 15, L. 15 feb. 1996, n. 66 ed ampliato dall'art. 13, L. 3 ago. 1998, n. 269. Successivamente modificato dall'art. 15, L. 11 ago. 2003, n. 228.

493-bis. Trascrizione delle intercettazioni.¹ – 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.

¹ Articolo ins. dall'art. 3, c. 1, lett. *m*), D.lgs. 29 dic. 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.lgs. 216/2017, come modif. dall'art. 1, c. 1136, L. 30 dic. 2018, n. 145, «da disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 lug. 2019».

578-bis. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.¹ – 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-*ter* del codice penale², il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

¹ Articolo ins. dall'art. 6, c. 4, D.lgs. 1 mar. 2018, n. 21.

² Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. *f*), L. 9 gen. 2019, n. 3.

683. Riabilitazione. – 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale¹. Decide altresì sulla revoca della riabilitazione¹, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 179 del c.p. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

¹ Parole aggiunte dall'art. 1, c. 4, lett. *g*), L. 9 gen. 2019, n. 3.

656. Esecuzione delle pene detentive. – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-*bis*. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.¹

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. *b*), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con

ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.²

- 4-*ter*. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-*bis*, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.²
- 4-*quater*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.²
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,³ o sei anni nei casi di cui agli artt. 90 e 94 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47-47-*ter* e 50, comma 1, della L. 26 lug. 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso T.U. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.⁴
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.⁵
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ott. 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiara inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.⁶
- 8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
- a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-*bis*, 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, 624-*bis* del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;⁷
- b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di

custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) **8**

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-*bis* non supera i limiti indicati dal comma 5,³ il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-*ter* della L. 26 lug. 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

¹ Comma ins. dall'art. 15-*bis*, c. 2, lett. c), D.L. 4 ott. 2018, n. 113, conv. in L. 1 dic. 2018, n. 132.

² Comma aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.L. 1 lug. 2013, n. 78, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 94.

³ Parole inserite dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.L. 1 lug. 2013, n. 78, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 94.

⁴ La Corte cost., con sent. 2 mar. 2018, n. 41, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni.

⁵ Periodo così sost. dall'art. 4, c. 1, D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123.

⁶ Periodi aggiunti dall'art. 4-*undevicies*, c. 1, lett. c), L. 21 feb. 2006, n. 49.

⁷ Lettera così modif. dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.L. 1 lug. 2013, n. 78, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 94.

La Corte cost., con sent. 1 giu. 2016, n. 125, ha dichiarato l'ill. cost. della presente lettera nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

La Corte cost., con sent. 28 apr. 2017, n. 90, ha dichiarato l'ill. cost. della presente lettera nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.

⁸ Lettera soppressa dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.L. 1 lug. 2013, n. 78, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 94.

678. Procedimento di sorveglianza. – 1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.¹

1-*bis*. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.¹

1-*ter*. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.²

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
- 3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.²
- 3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.²
- 3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.³

¹ Comma così sost. dall'art. 4, c. 1, D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123.

² Comma ins. dall'art. 4, c. 1, D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123.

³ Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 26 giu. 2014, n. 92, conv. con modif. in L. 11 ago. 2014, n. 117.